



COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010- CF: 00549740827

tel. 0921/605990 Email: comune@comune.lascari.pa.it

ORIGINALE

Oggetto:	Disciplina degli orari delle attività di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività affini, attività ricettive, stabilimenti balneari circoli privati e disposizioni inerenti il rispetto della quiete pubblica.
-----------------	---

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 del 01-08-2023

N. Generale 44 del 01-08-2023

Il Sindaco

Premesso che l'Amministrazione Comunale riconosce il ruolo sociale ed economico svolto dai pubblici esercizi, nonché dai diversi stabilimenti nella località balneare dislocati nel territorio comunale, i quali con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione ed alla valorizzazione turistica del territorio attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali programmati, offrendo ai giovani la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali oltre a richiamare un rilevante numero di avventori;

Considerato che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, soprattutto nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

Considerato, altresì, che in prossimità di esercizi di vendita/somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici H24 ed in prossimità delle sale giochi, si determinano assembramenti incontrollati nelle ore notturne, con comportamenti palesemente contrari all'ordinato e quieto vivere civile, ledendo in modo diretto ed immediato l'interesse primario alla tutela del riposo ed alla tranquillità delle persone;

Rilevato che, i lamentati inconvenienti, inevitabilmente, aumentano sia di numero che di intensità nel periodo estivo ove si registrano i maggiori disagi per la collettività locale;

Ritenuto che, occorre, da un lato, consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore e, dall'altro, assicurare la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;

Preso atto che occorre evitare forme di inquinamento acustico e di disturbo della quiete e del riposo, soprattutto all'interno del centro abitato oltre che mantenere il decoro ambientale della zona;

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato dai rumori derivanti dalle emissioni sonore, nelle ore serali e notturne, limitando l'orario ove è possibile usufruire dell'intrattenimento musicale, pur tenendo comunque presenti le esigenze di divertimento dell'utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge la suddetta attività;

Valutata, altresì, l'esigenza di regolamentare anche la vendita di prodotti alcolici ed di bevande, nonché il loro utilizzo negli spazi aperti al pubblico ricorrendo in tale ultimo caso a dei divieti mirati a scongiurare potenziali situazioni di pericolo;

Ritenuto opportuno adottare efficaci provvedimenti preventivi rispetto ad alcuni comportamenti antigiuridici connessi alle suddette attività, comportanti degrado e disturbo alla quiete pubblica, i quali per altro possono ripercuotersi in modo rilevante sul livello globale di sicurezza urbana e sull'incolumità e salute pubblica,

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

aumentando il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza, oltre che incidere concretamente in materia di igiene pubblica e più in genere sull'ordinario vivere civile;

Visto l'art. 41 c. 2 della Costituzione che sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di iniziativa economica privata;

Visti, altresì:

- il D. Lgs. N. 114 del 31 marzo 1998-riforma sulla disciplina del commercio;
- il T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la legge 24/11/1981 n° 689 "modifiche al sistema penale e depenalizzazione";
- la legge 447/95 riguardo ai limiti ed al contenimento delle emissioni sonore e successive mm ed ii.;
- la legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 28 del 1999;
- l'art. 7-bis del D. Lgs n° 267/2000;
- la legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- il D.lgs n. 152 del 2006 recante il codice dell'ambiente e successive mm. ed ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il potere dell'ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art.54 ;
- il C.P. ed il C.P.P.;

Ritenuto opportuno impartire apposite disposizioni e per il periodo di validità di seguito indicato

ORDINA

Per tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, al fine di evitare, entro i limiti tollerabili, l'eventuale disturbo della quiete e del riposo causato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, circoli ricreativi, sale giochi, distributori automatici H24, attività di intrattenimento e similari, nonché al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, che siano osservate le seguenti disposizioni:

1. Fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata, fermo restando l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione, laddove prevista, sono soggette alle disposizioni contenute nella presente ordinanza le attività di somministrazione di alimenti e bevande, e le attività complementari ed affini, nonché le attività di trattenimento e svago di cui agli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.,

2. L'attività di intrattenimento musicale negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e /o di trattenimento, legittimamente occupate, è consentita nel periodo compreso tra il 7 agosto ed il 30 settembre 2023, entro le seguenti fasce:

❖ dalla domenica al giovedì dalle ore 18:00 alle ore 24:00;

❖ nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, dalle ore 18:00 alle ore 01:00;

eventuali prove sono permesse a decorrere dalla mezz'ora precedente l'inizio dell'attività.

3. Dopo i suddetti orari, ogni rumore molesto, legato all'esercizio dell'attività di cui in premessa, derivante dall'utilizzo di apparecchi ed impianti sonori di qualsiasi tipo o da altre fonti, quali vociare delle persone, rumore di piatti, urla, canti ecc, deve essere congruamente ridotto al fine di non arrecare alcun disturbo al riposo delle persone;

4. I titolari di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico e luoghi aperti al pubblico, caratterizzati da intrattenimento musicale, sia elettroacustico che dal vivo, qualora richiesta dall'A.C., devono presentare, a firma di tecnico abilitato, ai sensi dell'art.2, della L.447/95, una perizia fonometrica, per la tutela dall'inquinamento acustico, nella quale dovrà essere certificato il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215, concernente i limiti di emissione acustica all'interno dei luoghi di intrattenimento danzante e di diffusione musicale, e del D.P.C.M. 14/11/1997 relativo ai limiti di immissione di rumore in ambiente esterno. Tali relazioni e relative misurazioni fonometriche devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica iscritto ai sensi del D.P.C.M. 31/3/1998 al relativo albo regionale dell'Assessorato al Territorio e Ambiente.

5. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, di limitare il numero dei giorni, o negare l'autorizzazione, in presenza di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali.

- Obblighi per i titolari dei locali

Gli esercenti le attività di cui alla presente ordinanza, devono, inoltre, impegnarsi ad adottare tutte le misure e gli interventi idonei a contenere le emissioni sonore e di rumorosità oltre a rispettare le seguenti prescrizioni:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

1. Assicurare la massima insonorizzazione dei locali;
2. installare sugli apparecchi di diffusione sonora limitatori acustici non manomissibili, atti ad impedire il superamento dei limiti di rumorosità;
3. spegnere qualsiasi apparecchio di riproduzione sonora (radio, televisione, stereo, ecc.), dopo il limite massimo dell'orario di chiusura stabilito;
4. ripulire, a fine serata, le aree esterne ai locali e nelle immediate vicinanze e raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura che le relative operazioni, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;
5. rimuovere all'orario di chiusura, o rendere comunque inutilizzabili, eventuali sedie e tavoli collocati all'esterno dell'esercizio.
6. moderare il volume della musica, al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo dei cittadini;
7. non è consentita l'installazione di recinzioni, palchi, pedane, aventi un'altezza superiore a mt.0,80 o quant'altro possa costituire pericolo per gli avventori;
8. adottare tutte le cautele atte ad evitare pericoli per l'incolumità delle persone partecipanti;
9. osservare le norme in materia di inquinamento acustico e non superare i livelli di rumorosità imposti dalla normativa vigente;
10. garantire l'ingresso al pubblico libero e gratuito, senza alcuna somma di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste prevedibili o occulte quali;
11. non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass media, biglietti di invito;
12. gli impianti elettrici utilizzati per gli intrattenimenti devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza;
13. adempire a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela dei diritti di autore;
14. essere in possesso dell'autorizzazione ed aver assolto al pagamento del suolo pubblico, se necessario;
15. garantire la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato.
16. in caso di subingresso, è considerata valida la documentazione di previsione di impatto acustico del precedente titolare, dietro presentazione di un'autocertificazione del subentrante, attestante che nulla è cambiato rispetto alle condizioni in essa valutate.
17. vigilare, sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area pubblica autorizzata, anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori il riposo delle persone, ovvero con l'abuso di strumenti sonori, la quiete pubblica. L'accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie;
18. vigilare, affinché, i frequentatori del locale, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio, non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;
19. attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
20. osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
21. rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
22. non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;
23. esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
24. attrezzare l'area esterna di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;

Obblighi per i frequentatori dei locali

A tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in particolare è vietato:

- a. gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pregiudizio per il decoro della città;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

- b. imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.;
- c. imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storico-artistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;
- d. tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all'uso dell'alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
- e. bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
- f. consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
- g. assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private o delle strutture ricettizie, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo agevole ed in piena sicurezza;
- h. sostare per consumare bevande o cibo, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici, banchettando e abbandonando rifiuti di ogni genere e specie;
- i. sostare con la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, in modo da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale ed arrecando, inoltre, notevoli disagi ai residenti della zona per la ricerca di un parcheggio;
- j. emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone.

Limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di alcoolici, nel periodo sopra indicato (07/08/23-30/09/23) è stabilito il divieto di **vendita per asporto di tutte le bevande in contenitori di vetro**, nonché di alcoolici e superalcolici in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte di tutti gli esercizi pubblici, commerciali e artigianali sopra indicati, in particolare: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici H24, e di quelli di intrattenimento e svago, nonché degli operatori su area pubblica del settore alimentare eventualmente autorizzati ad occupare i posteggi temporanei localizzati nel territorio comunale.
2. E' fatto obbligo ai titolari dei suindicati esercizi di rispettare le vigenti disposizioni di legge riguardo la vendita e la somministrazione di alcoolici e superalcolici ai minori di anni 18.
3. E' altresì vietato consumare bevande alcoliche lontano dall'area di pertinenza dei locali.
4. La violazione alla presente disposizione sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili

Procedimenti sanzionatori

- Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 cc. 1 e 2 della Legge 447/1995 e precisamente:

- Chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell'art 9 della legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00;
- Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all'art 4 e dell'art. 8 (norme transitorie c. 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 e del D.P.C.M. 16.04.1995 n. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00;
- Saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo compreso tra € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L. le diverse fattispecie del presente atto;
- Per l'accertamento delle violazioni della presente ordinanza sindacale e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi comprese le sanzioni amministrative accessorie;
- Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
- Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659, 660 e 666 del Codice Penale.

Riserva di ulteriori provvedimenti

- Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, la riduzione o modifica degli orari delle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, o da organi di polizia in caso di tutele della quiete pubblica, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio.

- Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di 7 giorni.

Si fa espressa riserva di adottare specifici provvedimenti e con differenziata disciplina, per particolari altre situazioni critiche peculiari che incidono sulla vivibilità e sulla quiete pubblica.

- E' facoltà dell'A.C. di richiedere la documentazione di previsione di impatto acustico, per gli esercizi in cui si intendano organizzare trattenimenti musicali dal vivo, anche se a carattere occasionale.

-Il Sindaco può concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza per le manifestazioni pubbliche di forte richiamo

-E' fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente Ordinanza.

DEMANDA

-Agli ufficiali ed agli agenti della Polizia Municipale e delle FF.OO. ed a chiunque spetti, di curare l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune;

La consegna della presente ai titolari di: attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, circoli ricreativi, sale giochi, distributori automatici H24, attività di intrattenimento e similari, del Comune;

La trasmissione, altresì, ai seguenti organi ed uffici:

- Prefettura – U.T.G. di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Commissariato di P.S. di Cefalù;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Palermo;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Lascari;
- Comando Provinciale della G. di F. di Palermo;
- Comando della G.di F. di Cefalù;
- Corpo della Polizia Municipale di Lascari;
- C.E.D. di Lascari, per l'inserimento sul sito internet del Comune;
- Ufficio Commercio di Lascari

AVVERTE

-Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

PROF. FRANCO SCHITTINO

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile della conservazione dei dati: